

Esenzione ai sensi  
art. 17 D. Lgs.  
460/1997

Marca  
da  
bollo € 16,00  
(1 ogni 4 pagine)

**ACCORDO QUADRO  
TRA  
COMUNE DI BRESCIA  
E**

---

**PER ACCOGLIENZA MINORI  
IN UNITA' DI OFFERTA EDUCATIVE RESIDENZIALI**

Il giorno ..... del mese di ..... dell'anno in Brescia

**TRA**

Il COMUNE DI BRESCIA, codice fiscale e partita I.V.A. 00761890177, Settore Servizi Sociali, con sede in Brescia, Piazza della Repubblica, 1, nella persona del Dirigente Responsabile del Settore,

**E**

➤ “ \_\_\_\_\_ ” – codice fiscale e partita I.V.A. \_\_\_\_\_,  
con sede a \_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_, nella persona del  
rappresentante legale \_\_\_\_\_, residente per la carica presso \_\_\_\_\_  
quale Ente gestore delle seguenti unità di offerta educative residenziali:

1. “ \_\_\_\_\_ ” in

\_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_

In esercizio dal \_\_\_\_\_ a seguito di

a) Autorizzazione al funzionamento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ente \_\_\_\_\_

posti n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_) età 0 – 18 anni di sesso \_\_\_\_\_

b) Comunicazione preventiva di esercizio del \_\_\_\_\_

presentata a Ente \_\_\_\_\_

posti n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_) età 0 – 18 anni di sesso \_\_\_\_\_

2. “ \_\_\_\_\_ ” in

\_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_

In esercizio dal \_\_\_\_\_ a seguito di

a) Autorizzazione al funzionamento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ente \_\_\_\_\_

posti n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_) età 0 – 18 anni di sesso \_\_\_\_\_

b) Comunicazione preventiva di esercizio del \_\_\_\_\_

presentata a Ente \_\_\_\_\_

posti n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_) età 0 – 18 anni di sesso \_\_\_\_\_

premesso che:

- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 conferisce al Comune la titolarità degli interventi a favore di minori in situazione di rischio sociale;
- la Legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149, prevede il diritto del minore alla propria famiglia, il diritto alla sua protezione e tutela con forme di affidamento familiare, qualora la famiglia originaria sia di pregiudizio all'equilibrata evoluzione psico-fisica del minore;
- la Legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 attribuisce ai Comuni, nell'ambito della programmazione statale e regionale, la titolarità amministrativa per la progettazione, programmazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, degli enti di promozione sociale e delle fondazioni, secondo principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità;
- il D.P.R. 3 maggio 2001 annovera tra le priorità le azioni a favore delle persone soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, ed a favore di minori, specie se in condizione di disagio familiare;

**considerato che**

- con deliberazione consiliare n. 79 del 28 luglio 2016 è stato approvato dal Comune di Brescia il "Regolamento per l'erogazione di interventi e servizi sociali alla persona";
- l'articolo 12 "Strumenti di governo del sistema degli interventi e dei servizi" del predetto Regolamento definisce, tra gli strumenti di governo, i protocolli e gli accordi con il privato sociale;
- il Comune di Brescia intende instaurare un sistema di collaborazione con i soggetti gestori di unità di offerta sociali residenziali per minori ali, al fine di:
  - favorire il funzionamento del sistema integrato dei servizi socio – assistenziali pubblici e privati;
  - realizzare percorsi operativi finalizzati alla costruzione di una rete di accoglienza, protezione e cura dei minori ed alla gestione dei progetti di inserimento;
  - stipulare accordi con i soggetti gestori, concordando le condizioni della accoglienza e della ospitalità, anche da un punto di vista economico.

**richiamati**

- gli articoli 5 (Ruolo del Terzo Settore), 6 (Funzioni dei Comuni), 13 (Carta dei Servizi Sociali) della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- l'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il quale "il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze o settorializzazione delle risposte";
- la lettera g) del sopra citato articolo 22 della legge 328/2000 indica come livello essenziale delle prestazioni sociali gli interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

**atteso che**

- il Dirigente del Settore Amministrativo e Affari Generali, con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha approvato l'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di soggetti gestori di servizi sociali di accoglienza residenziale per minori – comunità educative, comunità familiari ed alloggi per l'autonomia -, con cui instaurare un sistema di collaborazione e con i quali stipulare specifico accordo quadro per l'accoglienza di minori residenti o domiciliati nel Comune di Brescia a valere per il periodo 2017 – 2020;
- con determinazione del Responsabile del Settore Servizi sociali n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato l'elenco dei Soggetti Gestori che hanno dichiarato la loro disponibilità a sottoscrivere specifico accordo con il Comune di Brescia per le finalità sopra indicate;
- tra i Soggetti Gestori è da annoverarsi la \_\_\_\_\_;
- entrambe le parti sono orientate alla ottimizzazione dei servizi rivolti ai minori con la loro famiglia, al fine di offrire risposte ottimali nella realizzazione di percorsi di protezione e cura degli stessi ed alla gestione dei progetti di inserimento, impegnandosi ad un'azione congiunta, coordinata e finalizzata, ognuna per la parte di rispettiva competenza;
- tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 – Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante formale e sostanziale del presente atto.

**Articolo 2 - Oggetto**

1. Il Comune di Brescia – Settore Servizi Sociali e

si impegnano a collaborare per una ottimizzazione dei servizi rivolti ai minori con la loro famiglia, al fine di offrire risposte ottimali nella realizzazione di percorsi di protezione e cura degli stessi ed alla gestione dei progetti di inserimento, definendo un'implementazione di corsia preferenziale, previa disponibilità, per le seguenti unità di offerta sociale:

---

---

con la seguente disponibilità complessiva di posti autorizzati: \_\_\_\_\_

### **Articolo 3 – Beneficiari dell'accordo**

1. Saranno beneficiari degli accordi i minori e le loro famiglie, in carico ai Servizi Sociali del Comune a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero di provvedimento sindacale ex art. 403 del Codice Civile.
2. I progetti di inserimento comunitario possono essere estesi ai ragazzi dai 18 ai 21 anni d'età, quando sia necessario continuare la precedente esperienza protetta per consolidare il raggiungimento di obiettivi di maturazione psico-sociale.

### **Articolo 4 – Accoglienza di minori**

1. L'Ente contraente si obbliga ad ospitare minori, residenti o domiciliati nel Comune di Brescia, nelle unità di offerta sociale residenziale per minori in premessa indicate, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile, ovvero su disposizione sindacale, ai sensi dell'art. 403 del Codice Civile.
2. Al compimento del 18° anno di età la persona ospitata deve essere dimessa dal contesto comunitario. In linea eccezionale e per accertata – obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, la persona ospitata può continuare a essere ospitata nel contesto comunitario, previo nulla-osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del Servizio competente.

### **Articolo 5 – Standard strutturali, organizzativi e gestionali**

1. Le unità di offerta sociali come sopra definite rispettano gli standard strutturali, organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale di riferimento.

### **Articolo 6 – Obblighi del Soggetto Gestore**

1. Il Soggetto Gestore si impegna a:
  - a. garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nel presente accordo;
  - b. rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;

c. garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.

#### **Articolo 7 - Personale**

1. L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro. A tale riguardo, l'Ente contraente si impegna a trasmettere annualmente l'elenco del personale in servizio, con la specifica della tipologia del rapporto di lavoro, del numero di ore dedicato al servizio e del titolo di studio.
2. L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.
3. Per effetto del seguente accordo, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui al presente accordo, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

#### **Articolo 8 – Attività educative**

1. Nelle unità di offerta sociale, come definite in premessa, dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.
2. A tal fine si cureranno in particolare:
  - l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
  - la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 16 anni;
  - il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno;
  - il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
  - la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di partecipazione alla gestione della vita comune;
  - l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
  - il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
  - i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
  - l'apertura alla realtà sociale.

### **Articolo 9 – Polizze assicurative**

1. L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:
  - a) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
  - b) danni arrecati dai minori, sia all'interno sia all'esterno della comunità.

### **Articolo 10 – Assistenza ai minori**

1. L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico - sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche sia in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

### **Articolo 11 – Trattamento alimentare**

1. Il trattamento alimentare dei minori dovrà fare riferimento ai menù interni, nel rispetto delle abitudini e delle credenze religiose.

### **Articolo 12 – Effetti personali**

1. Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché del vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente ovvero dei familiari.

### **Articolo 13 – Erogazione piccole somme**

1. Ai minori ospiti di cui al presente accordo potranno essere corrisposte, in accordo con il Servizio Sociale, piccole somme, per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

Le somme rientrano nell'ammontare della retta giornaliera, di cui al successivo articolo 15.

### **Articolo 14 - Reportistica**

1. L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione del servizio sociale del Comune.
2. L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente al Servizio comunale competente informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

3. Il Comune si riserva la facoltà di visitare le unità di offerta, di cui alla premessa, in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale. .

#### **Articolo 15 – Retta giornaliera**

1. I rapporti economico – finanziari tra le parti si concretizzano secondo le seguenti modalità: impegnativa del Comune ad erogare mensilmente l'ammontare della retta. In questo caso si veda il foglio patti e condizioni integrativo allegato al presente accordo)
2. Il Comune di Brescia corrisponde all'Ente contraente una retta giornaliera pari ad €. \_\_\_\_\_ I.V.A. esclusa per \_\_\_\_\_, di €. \_\_\_\_\_ I.V.A. esclusa per \_\_\_\_\_ e di €. I.V.A. esclusa nel caso di accoglienza, con il minore, di persona adulta \_\_\_\_\_, comprensiva della eventuale piccola somme per le esigenze del minore, di cui al precedente articolo 11, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in contesto comunitario, da liquidarsi posticipatamente, con cadenza mensile, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti. Il pagamento della fattura sarà effettuato, di norma, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della fattura.
3. I valori di €. \_\_\_\_\_ e di €. \_\_\_\_\_ sono riferiti all'anno 2017 e potranno essere aggiornati annualmente per l'anno 2017 in relazione ad eventuali variazioni dell'indice ISTAT, previo accordo tra le parti e previa comunicazione entro il mese di novembre dell'anno precedente.

#### **Articolo 16 – Modalità di utilizzo dell'elenco**

1. Si dà atto che ai fini della individuazione, nello specifico elenco, della unità di offerta sociale residenziale per minori si farà riferimento all'ammontare della retta di ricovero, alla disponibilità di posti e dalle caratteristiche del progetto di inserimento.
2. Nella scelta della unità di offerta – struttura, verrà applicato il principio di rotazione in caso di più posti disponibili.

#### **Articolo 17 - Forme di consultazione**

1. Al fine di garantire un costante monitoraggio del presente accordo, il Comune ed il Soggetto Gestore si impegnano ad espletare forme di consultazioni periodiche.

#### **Articolo 18 – Vigilanza e controllo**

1. La vigilanza e il controllo sui servizi del presente accordo sono esercitati in via ordinaria dal Comune.
2. Eventuali inadempienze al presente accordo devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascor-

so inutilmente il termine assegnato, il Comune ha facoltà di sospendere l'accordo.

3. L'accordo sarà comunque sospeso e successivamente risolto, dopo la contestazione da parte del Comune cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:
  - a) cambiamenti di gestione della unità di offerta o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
  - b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;
  - c) mancato rispetto delle clausole dell'accordo secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

#### **Articolo 19 – Durata**

1. Il presente accordo ha validità per il triennio 2017-2020.

#### **Articolo 20 – Modifiche**

1. Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

#### **Articolo 21 – Risoluzione del rapporto**

1. È attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dal presente accordo dandone preavviso all'altra nel termine di almeno due mesi.
2. L'accordo si intende comunque risolto nel caso di assenza dei requisiti per il funzionamento.

#### **Articolo 22 – Privacy**

In relazione ai dati personali (riferiti a "persona fisica") trattati da parte del Settore Amministrativo e Innovazione Sociale nell'ambito del presente contratto, ai sensi degli artt.13-14 del Reg.UE 2016/679 si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto [direzionegenerale@comune.brescia.it](mailto:direzionegenerale@comune.brescia.it)
- dato di contatto del responsabile della protezione dei dati [RPD@comune.brescia.it](mailto:RPD@comune.brescia.it)
- il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico



- i dati personali sono trattati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale ed il trattamento avviene nell'ambito dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte del Comune; gli uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto
- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l'adozione di decisioni sul medesimo
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione
- il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del rapporto contrattuale
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi
- il contraente ha il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy
- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

Con riferimento al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente accordo si concorda quanto segue:

- responsabile esterno del trattamento dei dati sulla base della accordo, ai sensi dell'art.28 del Reg.UE 2016/679 è \_\_\_\_\_ (indicare persona giuridica o persona fisica), il quale dovrà adottare misure di sicurezza adeguate rispetto ai trattamenti effettuati e presidiare il rispetto del Reg.UE e della normativa nazionale;
- le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle di cui all'accordo; il soggetto esterno non potrà trattare dati per altre finalità;
- la durata del trattamento, le tipologie di dati trattati e le modalità del trattamento sono quelle indicate nell'accordo ed ulteriormente specificate dal Comune.

Il responsabile del trattamento dovrà includere l'indicazione dei trattamenti effettuati all'interno del proprio registro delle attività di trattamento.

Ai sensi dell'art.28 del Reg.UE il responsabile del trattamento si impegna:

1. a trattare i dati personali seguendo le istruzioni del titolare (Comune di Brescia)
2. a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza
3. ad adottare misure di sicurezza adeguate
4. a non ricorrere ad altro responsabile del trattamento se non previa autorizzazione del titolare; in tal caso il nuovo responsabile deve osservare gli stessi obblighi previsti dalla normativa
5. ad assistere il titolare nel far fronte alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato
6. ad assistere il titolare nell'applicazione di adeguate misure di sicurezza, nell'attuazione della procedura prevista nel caso di violazione dei dati, nella predisposizione delle valutazioni di impatto per i trattamenti a rischio elevato
7. a cancellare o restituire i dati al titolare del trattamento una volta concluso il rapporto contrattuale
8. a mettere a disposizione del titolare le informazioni necessarie per dimostrare l'osservanza degli obblighi previsti ed a consentire eventuali attività di verifica.

#### **Articolo 23 – Controversie**

1. In caso di controversia circa l'esecuzione e/o interpretazione del presente accordo, le parti eleggono consensualmente ed inderogabilmente il Foro di Brescia.

#### **Articolo 24 – Registrazione dell'accordo**

1. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso con spese a totale carico della parte richiedente.

#### **Articolo 25 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività in parola.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di Brescia.  
Il Responsabile del Settore  
Servizi Sociali

.....  
per il Soggetto Gestore  
Il Legale Rappresentante  
.....